

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di specialisti in illuminazione pubblica*

del **11 LUG. 2024**

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli specialisti in illuminazione pubblica pianificano e installano l'illuminazione negli spazi pubblici esterni. Forniscono consulenza a comuni, centrali elettriche, aziende, scuole, chiese, architetti, studi di ingegneria e clienti privati per garantire un'illuminazione di alta qualità, conforme alla normativa vigente e agli standard di efficienza energetica, nonché sostenibile e rispettosa della natura e dell'ambiente. Si attengono alla normativa per l'illuminazione stradale SN EN 13201 parti 1-5) nel rispetto delle condizioni quadro tecnico-legali e dello stato dell'arte. Sono responsabili per conto dei clienti della pianificazione del progetto illuminotecnico e dell'esecuzione di ristrutturazioni di impianti esistenti o di nuovi impianti e progettano anche la manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli impianti servono a illuminare spazi pubblici come piazze, strade, campi sportivi, luoghi di lavoro all'aperto, aree aziendali oppure arredi e edifici.

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

1.22 Principali competenze operative

Prima di iniziare un progetto gli specialisti in illuminazione pubblica analizzano la situazione. Determinano le esigenze dei clienti, analizzano le esigenze, fanno il punto della situazione e definiscono i requisiti del progetto sulla base del divario tra lo stato attuale e quello auspicato, sempre nel rispetto delle condizioni quadro ecologiche, energetiche, strutturali, elettrotecniche e finanziarie, nonché degli aspetti di design dell'illuminazione per esterni.

Per la pianificazione dell'illuminazione di un nuovo impianto esterno o per una ristrutturazione gli specialisti in illuminazione pubblica scelgono soluzioni che rispettano leggi, standard e le linee guida sull'efficienza energetica, nonché il budget e le condizioni ambientali. Preparano perizie e calcoli di redditività, valutano l'efficienza energetica e l'impatto ambientale, in particolare per quanto riguarda le immissioni luminose e appurano anche gli aspetti strutturali come la statica e la stabilità dei supporti per gli apparecchi di illuminazione.

Su questa base, specificano la pianificazione illuminotecnica degli impianti e calcolano le varianti, se richiesto. Lavorano a stretto contatto con specialisti in materia di ingegneria civile, impianti elettrici, consulenza energetica, protezione della natura e dell'ambiente e architettura.

Gli specialisti in illuminazione pubblica sono anche coinvolti nel reperimento del materiale necessario per l'impianto, ad esempio occupandosi di preparare, seguire o svolgere la gara d'appalto.

Sovrintendono all'esecuzione del progetto svolgendo attività di pubbliche relazioni, rispondono alle domande e ai reclami dei residenti, assicurano la gestione dei tempi e delle risorse, negoziano con i fornitori e gestiscono il monitoraggio del progetto.

Alla fine, gli specialisti in illuminazione pubblica effettuano il collaudo del nuovo impianto o dell'impianto ristrutturato. Valutano l'impatto ambientale, misurano e documentano i risultati, gestiscono la messa in funzione e la consegna al proprietario, preparano la contabilità e la documentazione finale. Se necessario, aggiornano i documenti dell'impianto e redigono un piano di manutenzione.

1.23 Esercizio della professione

In qualità di specialisti in illuminazione, consigliano i loro clienti e li aiutano nella ricerca di una soluzione illuminotecnica ottimale, economica, conforme agli standard e rispettosa dell'ambiente. Di regola lavorano come responsabili di progetto indipendenti, progettando un'illuminazione esterna adeguata e garantendo la sicurezza.

Sono personalmente responsabili della pianificazione della ristrutturazione o della realizzazione ex novo degli impianti di illuminazione. Sviluppano autonomamente le basi necessarie, controllano e documentano varie alternative e concretizzano la pianificazione e i rispettivi documenti insieme ai clienti.

Durante le gare d'appalto, il reperimento del materiale e l'esecuzione gli specialisti in illuminazione pubblica progettano e coordinano le parti in comune con i diversi fornitori di servizi. Questi includono, in particolare, i professionisti dell'ingegneria civile, dell'architettura e dell'installazione, con i quali lavorano a stretto contatto.

Durante il collaudo dell'impianto di illuminazione sono responsabili del controllo e della documentazione dei risultati ottenuti. Supportano la messa in funzione in modo professionale, creando così i presupposti per un funzionamento all'insegna del risparmio e della sostenibilità.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Grazie alle loro competenze tecniche, gli specialisti in illuminazione pubblica contribuiscono a un utilizzo ottimale e sicuro dello spazio pubblico durante la notte. In particolare, garantiscono che le esigenze di illuminazione esterna possano essere soddisfatte in modo economico, efficiente e rispettoso dell'ambiente, ma anche funzionale e con un design accattivante. Con il loro lavoro garantiscono una visibilità e un design ottimali, riducendo al minimo le immissioni luminose che risulterebbero fastidiose o indesiderate.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione Svizzera per la luce SLG

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da almeno cinque membri e nominata da per un periodo di quattro anni.
- 2.12 La commissione GQ si auto costituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione indica almeno:
- a) le date d'esame;
 - b) la tassa d'esame;
 - c) l'ufficio d'iscrizione;
 - d) il termine d'iscrizione;
 - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

- 3.31 All'esame finale è ammesso chi:
- a) possiede almeno un titolo riconosciuto del livello secondario II o una qualifica equivalente;
 - b) può attestare almeno due anni di pratica professionale nel settore illuminotecnico;
 - c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

Inoltre, sono richiesti per l'ammissione i seguenti certificati di corsi supplementari:

- d) corso di specializzazione in software di simulazione illuminotecnica o qualifica equivalente.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

- 3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- a) Modulo 1: Introduzione alla progettazione illuminotecnica o qualifica equivalente;
- b) Modulo 2: Progettazione illuminotecnica di aree esterne, approfondimento o qualifica equivalente;
- c) Modulo 3: Progettazione illuminotecnica di aree esterne, consolidamento o qualifica equivalente.

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame o in appendice alle stesse.

- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno dieci candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a quattro settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE**5.1 Parti d'esame**

- 5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1. Lavoro di progetto	scritto	redatto in anticipo
2. Presentazione	orale	20 min.
3. Colloquio	orale	40 min.
Totale		60 min.

1. Il lavoro di progetto comprende la pianificazione di un progetto illuminotecnico per aree esterne, in conformità con i campi di competenze operative da A a D:

- A: Analizzare la situazione iniziale
- B: Sviluppare le basi
- C: Preparare la decisione
- D: Concretizzare la pianificazione

Il lavoro di progetto viene svolto autonomamente a casa. Il compito viene inviato ai candidati insieme alla convocazione all'esame finale. I candidati devono consegnare il lavoro di progetto 30 giorni dopo aver ricevuto il compito. Tra la data di consegna e la presentazione devono trascorrere almeno 30 giorni.

2. La presentazione davanti al gruppo di periti comprende l'illustrazione del progetto, preferibilmente sotto forma di colloquio tecnico-commerciale, spiegando tutti i punti chiave. I periti assumono il ruolo di clienti interessati e informati. Questa parte verifica le seguenti competenze operative:

- A2: Analizzare le esigenze
- A8: Fornire consulenza ai clienti e ai proprietari
- B2: Definire i requisiti in base alla normativa e ai parametri dell'impianto e di illuminazione
- C5: Effettuare e spiegare perizie tecniche
- D3: Formulare idee per l'illuminotecnica e creare modelli di impianto
- E5: Definire i criteri di valutazione e convalidarli con i clienti

3. Il colloquio con i periti d'esame serve a verificare le competenze e lo sviluppo indipendente del lavoro di progetto. In questa parte dell'esame orale i periti cambiano ruolo fungendo da specialisti. Da un lato, pongono domande sul lavoro effettuato e sull'esecuzione con l'obiettivo di verificare l'indipendenza del candidato nello sviluppo del progetto. Dall'altro, vengono poste ulteriori domande nell'ambito dell'illuminotecnica per verificare le qualifiche del candidato nei campi di competenze operative da A a G.

- A: Analizzare la situazione iniziale
- B: Sviluppare le basi
- C: Preparare la decisione
- D: Concretizzare la pianificazione
- E: Reperire il materiale
- F: Dirigere l'implementazione del progetto
- G: Garantire il collaudo e la messa in funzione dell'impianto

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni dei punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame finale è superato se il candidato ottiene almeno il 4.0 in ogni parte d'esame.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.

- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:
- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equivalenza;
 - b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Specialista in illuminazione pubblica con attestato professionale federale**
 - **Lichtspezialistin für die öffentliche Beleuchtung mit eidgenössischem Fachausweis / Lichtspezialist für die öffentliche Beleuchtung mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Spécialiste en éclairage public avec brevet fédéral**
- Per la versione inglese si usa la dicitura:
- **Public Lighting Specialist, Federal Diploma of Higher Education**
- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'Associazione Svizzera per la luce SLG fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 L'Associazione Svizzera per la luce SLG si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 4 marzo 2014 concernente l'esame di professione di pianificatrice / pianificatore in illuminazione è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

- 9.21 I ripetenti in base al regolamento previgente del 4 marzo 2014 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2028.
- 9.22 Le persone che hanno conseguito il titolo di «pianificatore illuminotecnico con attestato professionale federale» con specializzazione in esterni negli anni dal 2014 al 2028 sono autorizzate a portare il titolo protetto di cui al punto 7.12 del presente regolamento d'esame. Non verranno rilasciati nuovi attestati professionali.

² «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10. EMANAZIONE

Olten, 10.07.2024

Associazione Svizzera per la luce SLG



Ivo Huber
Presidente



Philippe Kleiber
Direttore

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 11/07/2024

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua